



Comune di Caslano

**REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
del 13 giugno 2022**

Indice

Capitolo I: Disposizioni generali	pag.	2
Art. 1: Campo di applicazione	pag.	2
Art. 2: Principi sulla gestione dei rifiuti	pag.	2
Art. 3: Obbligatorietà	pag.	2
Art. 4: Compiti del Comune	pag.	3
Art. 5: Esecuzione	pag.	3
Art. 6: Utenti autorizzati	pag.	3
Art. 7: Produzione e riciclaggio dei rifiuti	pag.	3
Capitolo II: Genere dei rifiuti e organizzazione della raccolta ordinaria	pag.	4
A. Rifiuti solidi urbani	pag.	4
Art. 8: Definizione	pag.	4
Art. 9: Obblighi dei detentori di rifiuti e organizzazione della consegna	pag.	5
B. Raccolte separate	pag.	5
Art. 10: Definizione	pag.	5
Capitolo III: Disposizioni particolari	pag.	6
Art. 11: Divieti	pag.	6
Art. 12: Incenerimento rifiuti	pag.	6
Art. 13: Sospensione del servizio	pag.	6
Capitolo IV: Finanziamento	pag.	7
Art. 14: Finanziamento	pag.	7
Art. 15: Tassa base	pag.	7
Art. 16: Tassa sul quantitativo	pag.	8
Art. 17: Altre tasse causali	pag.	9
Art. 18: Esigibilità e riscossione	pag.	9
Capitolo V: Norme finali	pag.	10
Art. 19: Attuazione e misure d'esecuzione	pag.	10
Art. 20: Rimedi giuridici	pag.	11
Art. 21: Contravvenzioni	pag.	11
Capitolo VI: Entrata in vigore	pag.	11
Art. 22: Ricorso	pag.	11
Art. 23: Abrogazione	pag.	11
Allegati: disposizioni normative di riferimento	pag.	12

Il Consiglio comunale di Caslano, vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) e ogni altra norma applicabile in materia:

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

- 1) I servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sono istituiti come servizi pubblici. Il servizio è riservato ai rifiuti prodotti nel comprensorio comunale.
- 2) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel Comune di Caslano nonché il relativo finanziamento.
- 3) Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2

Principi sulla gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo sulla filiera.
- 2) Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Obbligatorietà

- 1) I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 2) Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 3) I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

- 4) I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 5) I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 6) Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 4

Compiti del
Comune

Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dispone del loro smaltimento;
- b) organizza le raccolte separate e dispone del loro smaltimento tenuto conto delle normative di legge;
- c) provvede alla posa di cestini per rifiuti sulle strade pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- d) provvede a distribuire lungo le strade pubbliche gli appositi sacchetti per i proprietari di cani;
- e) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

Art. 5

Esecuzione

1) L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i particolari mediante Ordinanza municipale.

2) Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi e anche a privati.

Art. 6

Utenti autorizzati

1) Il servizio di raccolta e l'Ecocentro sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate ed autorizzate a far capo a questi servizi.

2) I rifiuti che non sono prodotti sul territorio comunale non possono essere raccolti e smaltiti per mezzo dei servizi predisposti dal Comune.

Art. 7

Produzione e
riciclaggio dei rifiuti

Tutti gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento, e mettere in pratica nel maggior e miglior modo possibile, le raccolte separate e il compostaggio dei rifiuti che si prestano a tale trattamento.

Capitolo II

Genere dei rifiuti urbani e organizzazione della raccolta ordinaria

A. Rifiuti solidi urbani

Art. 8

Definizione

- ¹⁾ Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
- a) i rifiuti urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura, e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

- ²⁾ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;

- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui di bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carbone e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ³⁾ I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- ⁴⁾ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 9

Obblighi dei detentori di rifiuti e organizzazione della consegna

- ¹⁾ I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati in sacchi di plastica aventi la capacità da 17 a 110 litri.
- ²⁾ I sacchi devono essere depositati all'interno dei contenitori interrati.
Gli utenti devono richiedere all'Ufficio tecnico comunale la tessera magnetica ricaricabile. La tessera servirà ad aprire i contenitori interrati, accedere all'Ecocentro, addebitando direttamente i costi in base al peso dei rifiuti soggetti alla tassa sul peso.
- ³⁾ Rifiuti esposti in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno essere puniti a norma dell'Art. 21 del presente Regolamento.
- ⁴⁾ Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

B. Raccolte separate

Art. 10

Definizione

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

Capitolo III

Disposizioni particolari

Art. 11
Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA

Art. 12
Incenerimento rifiuti

¹⁾ È fatta eccezione per quelle specie problematiche o colpite da malattie o parassiti, secondo le disposizioni del Servizio fitosanitario cantonale.

²⁾ È pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

³⁾ Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.

Art. 13
Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

I turni soppressi non saranno recuperati.

Capitolo IV Finanziamento

Art. 14
Finanziamento

- 1) Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2) Esse si suddividono in tassa base (Art. 15), tassa sul quantitativo (Art. 16) e altre tasse causali (Art. 17).
- 3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- 4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15
Tassa base

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - quelli amministrativi e del personale;
 - di informazione e sensibilizzazione;
 - di raccolte separate;
 - di investimento;
 - di altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- 3) Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua entro i seguenti limiti:
- 4) Elenco:

	Min	Max
	CHF	CHF
A) Economie domestiche		
Economia domestica composta da persone sole e le persone esenti d'imposta;	40.00	120.00
Economia domestica con più persone	80.00	200.00
Residenze primarie sfitte	40.00	120.00
Residenze secondarie (case e/o appartamenti), per economia domestica	80.00	200.00

B) Attività economiche		
Microimprese	80.00	200.00
Aziende	180.00	420.00
Bar	180.00	420.00
Campeggi	210.00	490.00
Ristoranti	240.00	560.00
Alberghi	300.00	700.00
Supermercati	360.00	840.00
Stazioni di servizio	360.00	840.00
Industrie	360.00	840.00
Scuole/Asili	180.00	420.00
Case anziani	300.00	700.00

5) Tutte le tariffe descritte sono IVA esclusa.

Tutte le tasse sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura fissata dall'Autorità federale.

Tutti gli utenti o potenziali utenti del servizio rifiuti sono tenuti al pagamento della tassa corrispondente alla categoria alla quale appartengono, indipendentemente dalla loro reale maggiore o minore e perfino nulla utilizzazione del servizio, o di temporanee interruzioni dell'attività commerciale.

Per la determinazione del numero delle persone che compongono le economie domestiche fa stato la situazione al 1. gennaio dell'anno di imposizione.

Per nuovi arrivi o partenze, inizio o cessazioni di attività e di trapassi immobiliari nel Comune viene effettuato un calcolo pro rata.

6) Sono esenti dal pagamento della tassa base le associazioni senza scopo di lucro.

Art. 16

Tassa sul quantitativo

1) La tassa sul quantitativo per kg di rifiuto è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi della spazzatura.

2) Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone. La forchetta relativa alla tassa sul peso al kg di rifiuto solido urbano viene stabilita dal Consiglio di Stato con pubblicazione annuale sul Foglio Ufficiale.

3) Il Municipio può adottare disposizioni speciali per casi sociali particolari.

4) La tassa sul peso è pagata dall'utente al momento della consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU).

Art. 17

Altre tasse causali

Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- consegna diretta presso l'Ecocentro:
minimo fr. 0.20 massimo 0.60 (fr. al kg).

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti non riciclabili il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- consegna diretta presso l'Ecocentro:
minimo fr. 0.20 massimo fr. 0.60 (fr. al kg).

Per lo smaltimento del legname pulito il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- consegna diretta presso l'ecocentro:
minimo fr. 0.20 massimo 0.60 (fr. al kg).

Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18

Esigibilità e riscossione

¹⁾ Il Municipio stabilisce la modalità di fatturazione e riscossione.

²⁾ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa viene prelevata pro rata temporis.

³⁾ In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Le spese causate dall'incasso per via esecutiva sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

⁴⁾ Per l'invio della diffida di pagamento, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, viene prelevata una tassa di fr. 30.00.

⁵⁾ La decisione di tassa, regolarmente intimata al cittadino e non contestata entro il termine legale, acquista forza di cosa giudicata ed è parificata a sentenza esecutiva ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Capitolo V

Norme finali

Art. 19

Attuazione e misure
d'esecuzione

- 1) Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR).
- 3) Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
Il Municipio è autorizzato a regolare mediante ordinanza separata le misure di sorveglianza del servizio di raccolta dei rifiuti, nella misura necessaria ad un corretto funzionamento dello stesso.
- 5) Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20
Rimedi giuridici

¹⁾ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto e debitamente motivato al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21
Contravvenzioni

¹⁾ Conformemente all'art. 145 LOC, il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici".
²⁾ La procedura è retta dagli Art. 147 e seguenti della Legge Organica Comunale.

Capitolo VI

Entrata in vigore

Art. 22
Ricorso

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 previa ratifica della Sezione degli enti locali.

Art. 23
Abrogazione

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento sulla gestione dei rifiuti, previa approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato (Sezione Enti Locali).

Approvato con:

- risoluzione municipale n. 1124 del 14 febbraio 2022;
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del 13 giugno 2022;
- risoluzione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2022 (Incarto003466).

Allegati

Disposizioni normative di riferimento:

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LAILA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento di applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istruzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna dei rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.